

# VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'ENTE

# N. 27

OGGETTO: Piano Guida per la Nautica - proroga periodo transitorio.

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di luglio, alle ore 00:00 presso la Sede sita in via Agostino Paci n. 2 Sarzana, a seguito di regolari inviti, si è riunito il Consiglio, con la partecipazione dei seguenti componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

Componenti consiglio - signori	
Tedeschi Pietro - Presidente	Presente
Traversone Marco -	Assente
Rolla Roberto -	Assente
Fontana Raffaella -	Presente
Bernardini Corrado -	Presente

Presenti n	3	Assenti n.	2
------------	---	------------	---

# Assume la Presidenza il Pietro Tedeschi

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, DICHIARA APERTA la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

#### **II CONSIGLIO**

Su relazione del Pietro Tedeschi

# Con la premessa:

- Che in data 31/07/2008, con provvedimento del Consiglio dell'Ente n. 36, veniva approvato il Piano Guida per la Nautica, quale Piano di settore previsto dal Piano di Parco, integrazione e specificazione del Programma di riassetto turistico-ricreativo.
- Che Il Piano Guida della Nautica (nel prosieguo PGN) trovava e trova presupposto nel dettato di cui agli artt. 1,68,69 e 83 del Piano di Parco costituendone attuazione , prefigurando chiaramente tutta una serie di obiettivi compreso l'armonizzazione dei valori ambientali ed economici territoriali e, in questi,la riorganizzazione della nautica da diporto tramite:
  - a. la conferma del limite di navigabilità;
  - b. la necessità di procedere alla rilocalizzazione dell'attività nautiche in regola con le disposizioni di cui alla L.r. N.21/1998;
  - c. Adozione di misure di ambientalizzazione, ripristino della percorrenza pubblica longitudinale lungofiume, rinaturalizzazione delle sponde, corridoi di accesso (esito ed indirizzi VAS);
- Che obiettivo primo del Piano, era sostenere e orientare la rilocalizzazione degli impianti nautici incompatibili, in regola con la legge regionale in premessa citata, localizzati oltre la linea di navigabilità, restituendo così alla naturalità ampie aree fluviali e riparie in conformità alla classificazione RGO del Piano di Parco
- Che in ordine alla c.d. rilocalizzazione delle attività nautiche presenti in sponda dx e sx del Fiume Magra venivano quindi riconosciuti due "ambiti" strategici.
- > Il tratto del Fiume Magra posto sotto la Linea di Navigabilità;
- ➢ Il tratto di Fiume Magra posto sopra la linea di Navigabilità e, in questo, l'ulteriore individuazione di due "insiemi" di riferimento:
  - **Zona A,** corrispondente al tratto di fiume che va dalla LdN fino allo stabilimento della San Lorenzo;
  - **Zona B** che va dallo stabilimento San Lorenzo fino a Porto Carolina.
- Che in termini dimensionali, Il PGN, prefigurava quindi la rilocalizzazione a valle della LdN di 230 PE individuando i distretti di trasformazione all'interno dei quali dovevano trovare spazio le attività presenti in zona A e B:
  - a) Area Mammellone;
  - b) Polo Nautico;
  - c) Marina Colombiera/2000
- Che il Piano stabiliva altresì che il processo di rilocalizzazione doveva avvenire a partire dalle attività poste più a monte della LdN (Zona B) procedendo verso valle. Ulteriormente introducendo, per fini di ovvia e comprensibile sostenibilità operativa/prestazionale, un periodo transitorio della durata di 10 anni con l'obiettivo primo di:
- 1. avviare un processo di riqualificazione fluviale e un miglioramento del bilancio ecologico;
- 2. garantire alle attività in regime di rilocalizzazione, il tempo per ammortizzare gli investimenti necessari per attuare gli interventi di riqualificazione ambientale e funzionale dei loro impianti;
- 3. avviare un Programma di Monitoraggio (così come definito dalla dichiarazione di Sintesi), idoneo a valutare gli effetti ambientali delle scelte di Piano adottando misure correttive in caso di scostamento dagli obiettivi di sostenibilità perseguiti.

Precipuo scopo era seguire lo stato di avanzamento dei lavori di rinaturalizzazione spondale, di riduzione degli impatti generati dalle attività e seguire l'evoluzione delle dinamiche fluviali delle due zone in cui si era suddivisa l'area a monte della LdN.

• Che, In via generale, il PGN, stabiliva termini perentori a carico di tutte le attività ed impianti presenti in ordine alla necessità di presentazione ed attuazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento e ambientalizzazione delle aree occupate (sia sopra che sotto la LdN) determinando ulteriormente le relative "sanzioni" nel caso di mancato rispetto di quanto previsto;

#### Dato atto:

- Che secondo le scadenze imposte dal PGN, 35 attività nautiche, poste sopra e sotto la linea di navigabilità, nel corso dell'anno 2008/2009, provvedevano a presentare, seppure in modo non sempre organico e compiuto, le progettualità previste;
- Che l'insorgenza di diverse criticità procedurali, amministrativo/burocratiche e tecniche, impedivano a detti progetti di giungere a perfezionamento all'interno delle conferenze dei servizi aperte presso le diverse amministrazioni comunali e, tantomeno, accedere alla fase di attuazione;
- Che alle criticità caratterizzanti le progettualità inoltrate presso gli Enti preposti, a decorrenza 2011, vennero ad assommarsi ulteriori rilevanti problematiche correlate a:
  - a) Crisi economica che ha interessato il settore della nautica;
  - b) Gli eventi alluvionali susseguitesi a decorrenza 2010 e, in particolare, l'evento 2011;
  - La mancata attuazione di uno dei cardini portanti dalla pianificazione di Piano, ovvero il c.d. "Polo nautico" che, tra l'altro, doveva assorbire circa il 50% della attività in rilocalizzazione;
- che nel corso del 2018, L'Ente Parco Montemarcello Magra Vara, si è dato carico di procedere a monitoraggio puntuale di tutte le progettualità depositate, nonché verificare lo stato di attuazione e progressione di dette progettualità anche presso le amministrazioni comunali: SUAP e/o SUE, ulteriormente monitorando lo stato delle eventuali conferenze dei servizi accese e titoli endoprocedimentali acquisiti;
- che l'esito della ricognizione, conclusosi nel Luglio 2018, ha portato in evidenza la sostanziale non attuazione dei progetti presentati, così come la non attuazione dei contenuti del programma;
- che il mancato raggiungimento degli obiettivi, nel periodo transitorio, innescano una serie di "automatismi procedimentali" non privi di rilevanti criticità, come anche socializzato nelle riunioni ed approfondimenti intervenuti con i Sindaci dei Comuni più direttamente interessati e gli uffici Demanio, siano essi regionali e/o comunali;
- che dette criticità: revoca e/o non rinnovo delle concessioni demaniali, come da dettato normativo di cui al vigente Programma, rendono di fatto improcedibile qualsiasi richiesta avanzata dai titolari delle ditte operanti nel relativo comparto, soprattutto in riferimento alle attività poste sopra la linea di navigabilità;
- che l'improcedibilità delle richieste, per contrasto normativo causa la non attuazione del PGN nei tempi e modi previsti, si localizza presso le amministrazioni comunali (uff. SUAP) e l'Ente Parco servizio tecnico e biodiversità;
- che, conseguenza di quanto da ultimo affermato, è l'insorgenza di tutta una serie di rilevanti disvalori, difficilmente armonizzabili e/o sostenibili in ottica di "interesse pubblico", inteso nella più vasta accezione del termine:
  - insorgenza di contenziosi tecnico amministrativi in parte riconducibili alla permanenza di iter procedurali accesi nell'anno 2009 e non conclusi con provvedimenti espressi (foss'anche l'archiviazione);
  - involuzione economica in aree e territori già particolarmente "provati" che dovrebbero viceversa trovare momenti di sostegno delle attività insediate e relativo indotto;
  - potenziale abbandono delle aree già sedi delle attività che, alla dismissione di queste, difficilmente potranno ri-ambietalizzarsi in

- ragione delle conseguenze di cui ai punti 1 e 2 , ovvero inesigibilità delle prestazioni poste in capo alla ditte private ;
- 4) ulteriore riduzione e compromissione della qualità ecologica degli ecosistemi e della biodiversità tutelata dalle norme discendenti dalla Direttiva Habitat e dalla Legge Quadro sulla Aree Protette che, in ottica delle pianificazioni sopramenzionate, dovevano essere recuperate con azioni di ri-ambientalizzate e restauro ecologico secondo gli obiettivi del Piano di Parco e del programma di gestione della nautica;

#### evidenziato che:

- a seguito degli incontri di coordinamento intervenuti con le amministrazioni comunali maggiormente interessate per la tematica che qui ci occupa (Comuni di : Ameglia, Lerici, Sarzana) sono stati confermati la piena validità e contenuti strategici del Piano di Parco e del PGN;
- che gli obiettivi ambientali da traguardare , conformemente al Piano e al Programma risultano essere:
  - 1.1 Ridurre e dove possibile eliminare l'artificialità della morfologia di sponda attraverso la riduzione del suo uso e con la sua rinaturalizzazione ed utilizzo di pontili galleggianti.
  - 1.2 Conferire continuità longitudinale all'ambiente fluviale attraverso il reinserimento (o favorendone l'espansione) della vegetazione ripariale (fragmiteto o altre associazioni autoctone ad elofite, fascia arboreo arbustiva igrofila) per una profondità utile ad avere valore ecologico di ogni frammento di habitat rigenerato e del mosaico ecosistemico, da valutare ambito per ambito.
  - 1.3 Dare continuità longitudinale o creare elementi di connessione agli ambienti perifluviali attraverso il recupero degli spazi per l'espansione dei boschi igrofili perifluviali (ove esista -ecologicamente e/o spazialmente parlando- continuità con l'area in questione, ed in special modo per quelle aree che rappresentano una barriera alla continuità del bosco).
  - 1.4 Dare continuità o creare elementi di connessione (in senso trasversale) tra gli ambienti fluviali ed altri ambienti a componente naturale (boschi, coltivi, ecc.) attraverso la creazione di nuovi corridoi biologici o il "rafforzamento" di quelli esistenti.
  - 1.5 Creare zone filtro tra le attività a maggior livello di disturbo e gli ambienti limitrofi a maggior grado di naturalità posizionando nei punti di contatto con ambienti naturali delle attività a minor livello di disturbo e/o creando anche schermi di vegetazione.
  - 1.6 Elevare la qualità ambientale generale delle aree interessate agendo tanto sulla qualità del substrato (es. suoli naturali, permeabilizzazione, aree prative stabili) che nell'aumento delle dotazioni a verde anche negli spazi finalizzati alla ricreazione, anche a scopo ornamentale o funzionale (ombreggiatura), sulla base di un elenco di specie consentite e sulla riduzione dell'impatto delle infrastrutture necessarie delle diverse attività.;
  - 1.7 promuovere un meccanismo di responsabilizzazione diretta di tutti i gestori nautici affinché contribuiscano e partecipino al processo di manutenzione del sistema fluviale, superando le contrapposizioni esistenti circa le problematiche dell'attività di tutela e le attività economiche;
- che tutte le amministrazione coinvolte, nella permanenza degli obiettivi cardine del Piano e del Programma, hanno convenuto sulla necessità, conformemente al dettato di cui all'articolo 7.1 del PGN di "ri-generare" un periodo transitorio, di non oltre 24 mesi, al fine di permettere in superamento delle criticità rappresentate e il traguardo degli obiettivi ambientali sopra richiamati;

- che l'Ente Parco si è dato carico di azione di coordinamento e condivisione con le amministrazioni comunali, confluita in schema di "protocollo di intesa" idoneo a definire al dettaglio: tempi, modi e contesti normativi e prestazionali, cui riferirsi (allegato A alla presente);
- che l'Ente Parco e le amministrazioni comunali, hanno espresso al volontà e necessità che l'azione strategica di cui si tratta, vedesse anche la partecipazione e/o coinvolgimento del Demanio regionale, così come delle associazioni di categoria, nelle forme meglio ritenute;
- che, in ogni caso, sono stati individuati tutta una serie di prerequisiti costituenti vincolo all'accesso al periodo transitorio di cui si tratta, in primis:
  - A) Conoscenza delle attività e numero barche legittimamente presenti (rif. Articolo 4.2 PGN art. 1 legge regionale 21 del 1998. **Situazione 8 Marzo 1989**)
  - B) Idoneità dei titoli e conformità urbanistica / ambientale delle attività legittimamente presenti lungo l'asta fluviale.

Tutto ciò premesso:

#### visto e richiamato:

- la Legge 241/90 e smi;
- il TUEL;
- il Piano di Parco approvato con DGR. N.41/2001;
- il Programma di Gestione della Nautica DCD. N. 36 del 31.07.2008;

acquisito sulla presente deliberazione il parere favorevole del Direttore Parco Montemarcello Magra Vara ;

## DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di confermare, i contenuti del Piano di Parco e del Piano di Gestione della nautica, quali contenuti strategici ed operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali in premessa esplicitati;
- di approvare la rigenerazione di periodo transitorio, di cui all'articolo 7.1. del Piano di Gestione della Nautica, per il tempo di 24 mesi, finalizzato al traguardo degli obiettivi ambientali richiamati in premessa. In primis, la rilocalizzazione e dismissione, previa ambientalizzazione delle attività poste sopra la linea di navigabilità;
- di approvare, come condiviso con le Amministrazioni di Ameglia, Lerici, Sarzana, lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente, finalizzato a determinare: precondizioni, linee strategiche ed operative, per il raggiungimento degli obiettivi attesi, compreso l'attuazione dei distretti di trasformazione e le azioni di co-pianificazioni ritenute necessarie con l'ulteriore inserimento delle seguenti precisazioni da inserire nello schema di protocollo di intesa allegato:
  - a) modificare il punto RN2 da indicare come punto 1.7;
  - b) inserire nell'articolo 1 , quale punto 1.8, la dizione : "garantire il libero accesso e fruizione pubblica delle sponde pensate ad immaginare percorsi pedonali ciclabili su ambo le sponde del tratto navigabile ";
  - c) inserire nell'articolo 4 , ultimo capoverso, la specifica come nel prosieguo: "le azioni ed iniziative collegate alla proposizione e realizzazione delle progettualità in argomento secondo le scansioni temporali indicate dovrà essere soggetta a monitoraggio ogni 6 mesi";

- di precisare che il presente atto, ovvero la rigenerazione di periodo transitorio, non costituisce ne apporta modifica (cfr. dettato di cui al punto 7.1 del PGN) al Programma di cui si tratta, ne quindi ingenera obbligatorietà in ordine a iter procedurali collegati ad eventuali modifiche tecniche / amministrative con conseguenti incombenti;
- che è volontà esplicita condividere, con i servizi Regionali e con le associazioni di categoria le iniziative di cui si tratta;
- di trasmettere il presente provvedimento a tutte le amministrazioni a diverso titolo interessate;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge, compreso inserimento nella home page del sito istituzionale dell'Ente e sezione amministrazione trasparente, nonché Albo Pretorio

Letto, confermato e sottoscritto:	
IL PRESIDENTE Pietro Tedeschi	IL DIRETTORE Dr. Antonio Perfetti

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



## Piano Guida della Nautica

# Protocollo di intesa

tra

Amministrazione o	comunale di Ameglia nella figura del Sindaco pro-tempore
Amministrazione	comunale di Lerici nella figura del Sindaco pro-tempore
Amministrazione (	comunale di Sarzana nella figura del Sindaco pro-tempore
Ente Parco Montem	arcello Magra Vara nella figura del Presidente pro-tempor

#### Con la premessa:

a) Che in data 31/07/2008, con provvedimento del Consiglio dell'Ente n. 36, veniva approvato il Piano Guida per la Nautica, quale Piano di settore previsto dal Piano di Parco, integrazione e specificazione del Programma di riassetto turistico-ricreativo.

Detto Piano trovava e trova presupposto nel dettato di cui agli artt. 1,68,69 e 83 del Piano di Parco costituendone attuazione.

- Che Il Piano Guida della Nautica (nel prosieguo PGN) prefigurava chiaramente tutta una serie di obiettivi armonizzando valori ambientali ed economici territoriali tra cui, per ciò che qui interessa, la riorganizzazione della nautica da diporto tramite:
  - a) la conferma del limite di navigabilità;
  - b) la necessità di procedere alla rilocalizzazione dell'attività nautiche in regola con le disposizioni di cui alla L.r. N.21/1998;
  - c) Adozione di misure di ambientalizzazione, ripristino della percorrenza pubblica longitudinale lungofiume, rinaturalizzazione delle sponde, corridoi di accesso (esito ed indirizzi VAS);
- Che obiettivo primo del Piano, era sostenere e orientare la rilocalizzazione degli impianti nautici incompatibili, in regola con la legge regionale in premessa citata, localizzati oltre la linea di navigabilità, restituendo così alla naturalità ampie aree fluviali e riparie in conformità alla classificazione RGO del Piano di Parco



- Che in ordine alla c.d. rilocalizzazione delle attività nautiche presenti in sponda dx e sx del Fiume Magra venivano quindi riconosciuti due "ambiti" strategici.
  - ♦ Il tratto del Fiume Magra posto sotto la Linea di Navigabilità;
  - ♦ Il tratto di Fiume Magra posto sopra la linea di Navigabilità e, in questo, l'ulteriore individuazione di due "insiemi" di riferimento:
  - 1) **Zona A**, corrispondente al tratto di fiume che va dalla LdN fino allo stabilimento della San Lorenzo;
  - 2) Zona B che va dallo stabilimento San Lorenzo fino a Porto Carolina.
- Che in termini dimensionali, Il PGN, prefigurava quindi la rilocalizzazione a valle della LdN di 230 PE individuando i distretti di trasformazione all'interno dei quali dovevano trovare spazio le attività presenti in zona A e B:
  - Area Mammellone;
  - Polo Nautico;
  - Marina Colombiera/2000
- Che il Piano stabiliva altresì che il processo di rilocalizzazione doveva avvenire a partire dalle attività poste più a monte della LdN (Zona B) procedendo verso valle. Ulteriormente introducendo, per fini di ovvia e comprensibile sostenibilità operativa/prestazionale, un periodo transitorio della durata di 10 anni con l'obiettivo primo di:
- 1. avviare un processo di riqualificazione fluviale e un miglioramento del bilancio ecologico;
- 2. garantire alle attività in regime di rilocalizzazione, il tempo per ammortizzare gli investimenti necessari per attuare gli interventi di riqualificazione ambientale e funzionale dei loro impianti;
- 3. avviare un Programma di Monitoraggio (così come definito dalla dichiarazione di Sintesi), idoneo a valutare gli effetti ambientali delle scelte di Piano adottando misure correttive in caso di scostamento dagli obiettivi di sostenibilità perseguiti.

Il precipuo scopo era seguire lo stato di avanzamento dei lavori di rinaturalizzazione spondale, di riduzione degli impatti generati dalle attività e seguire l'evoluzione delle dinamiche fluviali delle due zone in cui si era suddivisa l'area a monte della LdN.

• Che In via generale, il PGN, stabiliva termini perentori a carico di tutte le attività ed impianti presenti in ordine alla necessità di presentazione ed attuazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento e ambientalizzazione delle aree occupate (sia sopra che sotto la LdN) determinando ulteriormente le relative "sanzioni" nel caso di mancato rispetto di quanto previsto;

#### Dato atto:

- Che secondo le scadenze imposte dal PGN, 35 attività nautiche, poste sopra e sotto la linea di navigabilità, nel corso dell'anno 2008/2009, provvedevano a presentare, seppure in modo non sempre organico e compiuto, le progettualità previste;
- Che l'insorgenza di diverse criticità procedurali, amministrativo/burocratiche e tecniche, impedivano a detti progetti di giungere a perfezionamento all'interno delle conferenze dei servizi aperte presso le diverse amministrazioni comunali, e tantomeno di accedere alla fase di attuazione;



- Che alle criticità caratterizzanti le progettualità inoltrate presso gli Enti preposti, a decorrenza 2011, sono venute ad assommarsi ulteriori rilevanti problematiche correlate a:
  - a) Crisi economica che ha interessato il settore della nautica;
  - b) Gli eventi alluvionali susseguitesi a decorrenza 2010 e, in particolare, l'evento 2011;
  - c) La mancata attuazione di uno dei cardini portanti dalla pianificazione di Piano, ovvero il c.d. "Polo nautico" che, tra l'altro, doveva assorbire circa il 50% della attività in rilocalizzazione;
- che nel corso del 2018, L'Ente Parco Montemarcello Magra Vara, si è dato carico di procedere a monitoraggio puntuale di tutte le progettualità depositate, nonché verificare lo stato di attuazione e progressione di dette progettualità anche presso le amministrazioni comunali: SUAP e/o SUE, ulteriormente monitorando lo stato delle eventuali conferenze dei servizi accese e titoli endoprocedimentali acquisiti;
- che l'esito della ricognizione, conclusosi nel Luglio 2018, ha portato in evidenza la sostanziale non attuazione dei progetti presentati, così come i contenuti del programma;
- che il mancato raggiungimento degli obiettivi, nel periodo transitorio, innescano una serie di "automatismi procedimentali" non privi di rilevanti criticità come anche socializzato nelle riunioni ed approfondimenti intervenuti con i Sindaci dei Comuni più direttamente interessati e gli uffici Demanio, siano essi regionali e/o comunali;
- che dette criticità: revoca e/o non rinnovo delle concessioni demaniali, come da dettato normativo di cui al vigente Programma, rendono di fatto improcedibile qualsiasi richiesta avanzata dai titolari delle ditte operanti nel relativo comparto, soprattutto in riferimento alle attività poste sopra la linea di navigabilità;
- che l'improcedibilità delle richieste, per contrasto normativo causa la non attuazione del PGN nei tempi e modi previsti, si localizza presso le amministrazioni comunali (uff. SUAP) e l'Ente Parco servizio tecnico e biodiversità;
- che l'Ente Parco ha per altro già attivato una convenzione con aziende operanti a livello nazionale per il recupero ed il monitoraggio di aree naturali come ISPRA, ENEA e Azzeroco2 con il progetto Nazionale Mosaico Verde in funzione della riambientalizzazione della parte finale del Fiume Magra;
- che, conseguenza di quanto da ultimo affermato sopra, è l'insorgenza di tutta una serie di rilevanti disvalori, difficilmente armonizzabili e/o sostenibili in ottica di "interesse pubblico", inteso nella più vasta accezione del termine:
  - 1) insorgenza di contenziosi tecnico amministrativi in parte riconducibili alla permanenza di iter procedurali accesi nell'anno 2009 e non conclusi con provvedimenti espressi (foss'anche l'archiviazione);
  - 2) involuzione economica in aree e territori già particolarmente "provati" che dovrebbero viceversa trovare momenti di sostegno delle attività insediate e relativo indotto;
  - 3) potenziale abbandono delle aree già sedi delle attività che, alla dismissione di queste, difficilmente possono immaginarsi ri-ambietalizzabili in ragione delle conseguenze di cui ai punti 1 e 2, ovvero inesigibilità delle prestazioni poste in capo alla ditte private;
  - 4) ulteriore riduzione e compromissione della qualità ecologica degli ecosistemi e della biodiversità tutelata dalle norme discendenti dalla Direttiva Habitat e dalla Legge Quadro sulla Aree Protette che, in ottica delle pianificazioni sopramenzionate,



dovevano essere recuperate con azioni di ri-ambientalizzate e restauro ecologico secondo gli obiettivi del Piano di Parco e del programma di gestione della nautica;

# TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

I presenti convengono e sottoscrivono quanto segue:

#### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

L'Ente Parco, le amministrazioni comunali di Ameglia, Lerici e Sarzana, nel confermare la validità e contenuti strategici / normativi del Piano di Parco e del PGN, ritengono agevolare e sostenere la rigenerazione di un periodo transitorio, per il tempo massimo di mesi XX, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi degli atti di pianificazione citati. Ciò, attraverso strategia condivisa e sinergica, in ottica di leale collaborazione e co-pianificazione, da estendersi anche alle associazioni di categoria;

## Obiettivi ambientali:

- 1.1 Ridurre e dove possibile eliminare l'artificialità della morfologia di sponda attraverso la riduzione del suo uso e con la sua rinaturalizzazione ed utilizzo di pontili galleggianti.
- 1.2 Conferire continuità longitudinale all'ambiente fluviale attraverso il reinserimento (o favorendone l'espansione) della vegetazione ripariale (fragmiteto o altre associazioni autoctone ad elofite, fascia arboreo arbustiva igrofila) per una profondità utile ad avere valore ecologico di ogni frammento di habitat rigenerato e del mosaico ecosistemico, da valutare ambito per ambito.
- 1.3 Dare continuità longitudinale o creare elementi di connessione agli ambienti perifluviali attraverso il recupero degli spazi per l'espansione dei boschi igrofili perifluviali (ove esista -ecologicamente e/o spazialmente parlando- continuità con l'area in questione, ed in special modo per quelle aree che rappresentano una barriera alla continuità del bosco).
- 1.4 Dare continuità o creare elementi di connessione (in senso trasversale) tra gli ambienti fluviali ed altri ambienti a componente naturale (boschi, coltivi, ecc.) attraverso la creazione di nuovi corridoi biologici o il "rafforzamento" di quelli esistenti.
- 1.5 Creare zone filtro tra le attività a maggior livello di disturbo e gli ambienti limitrofi a maggior grado di naturalità posizionando nei punti di contatto con ambienti naturali delle attività a minor livello di disturbo e/o creando anche schermi di vegetazione.
- 1.6 Elevare la qualità ambientale generale delle aree interessate agendo tanto sulla qualità del substrato (es. suoli naturali, permeabilizzazione, aree prative stabili) che nell'aumento delle dotazioni a verde



anche negli spazi finalizzati alla ricreazione, anche a scopo ornamentale o funzionale (ombreggiatura), sulla base di un elenco di specie consentite e sulla riduzione dell'impatto delle infrastrutture necessarie delle diverse attività.

RN2. - promuovere un meccanismo di responsabilizzazione diretta di tutti gestori nautici affinché contribuiscano e partecipino al processo di manutenzione del sistema fluviale, superando la contrapposizioni esistenti circa la problematica dell'attività di tutela e le attività antropiche.

# ART.2

Gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 1, trovano presupposto, <u>in preventiva</u> azione ricognitiva finalizzata a:

- A) Conoscenza delle attività e numero barche legittimamente presenti (rif. Articolo 4.2 PGN art. 1 legge regionale 21 del 1998. **Situazione 8 Marzo 1989**)
- B) Idoneità dei titoli e conformità urbanistica / ambientale delle attività legittimamente presenti lungo l'asta fluviale.

In ordine ai punti precedenti il Demanio e le Amministrazioni comunali si impegnano ad avviare le necessarie azioni ricognitive il cui esito dovrà essere accolto all'interno dell'azione di copianificazione che le stesse Amministrazioni comunali e L'Ente Parco, si impegnano a coordinare anche con le associazioni di categoria. Scopo, è determinare quantitativamente e qualitativamente la "dimensione" dell'azione della c.d. "rilocalizzazione" trovando gli idonei spazi sotto la LN (linea di navigabilità). In *primis* facendo riferimento ai distretti di trasformazione;

#### ART. 3

In ordine alle necessità organizzative delineate agli articoli precedenti, Gli Enti sottoscrittori del presente protocollo di intesa ritengono essenziale:

- 1. Creazione e sostegno a "Sportello dedicato alle attività nautiche" inserito all'interno della struttura SUAP del Comune di Ameglia;
- 2. L'Analisi congiunta dei territori: Comuni di Ameglia/Lerici/Sarzana, Ente Parco, Regione Liguria, finalizzata alla ricerca delle aree idonee alla delocalizzazione delle aziende poste a monte della LdN.

#### ART. 4

In ordine alle necessità operative, al fine di puntualmente caratterizzare le azioni che gli operatori dovranno attuare all'interno degli spazi temporali di cui alla ri-generazione dell'anzidetto periodo



transitorio, stante comunque il positivo, preventivo esito delle azioni ricognitive di cui all'articolo 2 lettere A e B, gli Enti concordano sui seguenti step/fasi:

# Fase 1) II progetto (To):

- 1a) redazione studio di fattibilità 30gg./deposito SUAP comune competente Ente Parco. (Avvio, per parte amministrazione comunale, di conferenza dei servizi preliminare finalizzata alla verifica della procedibilità della proposta progettuale);
- 1b) redazione del progetto secondo indicazioni sub 1a;
- 1c) approvazione progetto in ambito SUAP assistito sempre da convenzione (privato/comune): determinazione tempi di realizzazione, determinazione garanzie anche e soprattutto in riferimento alle azioni di ambientalizzazione e ripristino conseguenti la rilocalizzazione (in aree "partenza arrivo" esito della co-pianificazione);

# Fase 2) l'esecuzione – "aree di atterraggio" (T1):

- 2a) inizio lavori;
- 2b) fine lavori, collaudo

# Fase 3) rilocalizzazione / ambientalizzazione "aree di partenza" (T2)

- 3a) inizio lavori;
- 3b) fine lavori, ripristino aree, collaudo, svincolo fidejussione garanzia ripristino

Il tempo (T2), in via generale, sarà sempre <= a (T1).

In caso di particolari necessità, puntualmente documentate, potrà essere prevista, previa deliberazione amministrazione comunale, sentito l'Ente Parco, una discrasia temporale massima (T2) = (T1) + 6 mesi

In ogni caso, la somma (T0)+(T1)+(T2) dovrà essere contenuta all'interno del periodo transitorio di cui all'articolo 1.

# ART. 5

Gli Enti sottoscrittori dell'accordo, potranno agevolare e/o sostenere, congiuntamente/disgiuntamente, azioni di pianificazione attiva (redazioni di schemi direttori, linee guida alla pianificazione di maggior dettaglio, ri-ambientalizzazione diretta di aree dismesse,



ripristino di aree di particolare pregio ambientale, etc.) nel rispetto del Piano di Parco e del PGN, nonché del presente protocollo, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

## ART. 6

L'approvazione del presente protocollo da parte di tutti gli Enti sottoscrittori, nelle forme meglio ritenute, costituisce presupposto per l'introduzione / rinnovo di periodo transitorio di cui al punto 7.1 del PGN secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente protocollo.

Letto approvato, sottoscritto	
-------------------------------	--